

Accordo tra Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle "Attività produttive, piano energetico, economia verde, autorizzazione unica integrata", Comuni interessati, Istituti di Credito per l'anticipazione dei contributi previsti dalle ordinanze Commissario delegato 2 del 5 giugno 2014 e 8 del 24 luglio 2014

Vista la Legge 93 del 26 giugno 2014 di conversione del DL n. 74/2014 recante "misure urgenti a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali", che autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna e/o il Commissario delegato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, oltre ai comuni della Provincia di Modena colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2014, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della Città di Modena, ai comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato d'emergenza;

viste le ordinanze del Commissario delegato numero 2 del 5 giugno 2014 e 8 del 24 luglio 2014 che disciplinano criteri, modalità e termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del 17 -19 gennaio 2014 in alcuni comuni della Provincia di Modena;

visto in particolare l'articolo 10 allegato 1 dell'ordinanza 8 recante "modalità di rendicontazione e documentazione attestante la spesa sostenuta" dal quale si evince che la liquidazione del contributo potrà essere effettuata solo a fronte della presentazione di idonea documentazione di pagamento già liquidata;

considerato che già diversi cittadini hanno manifestato difficoltà ad effettuare i pagamenti prima della erogazione del contributo loro spettante;

vista la richiesta dell'Assessorato regionale alle "Attività produttive, piano energetico, economia verde, autorizzazione unica integrata" e dei Sindaci dei comuni coinvolti, affinché gli Istituti di Credito continuino a garantire il sostegno alle popolazioni colpite, anche con necessarie anticipazioni ai cittadini che possono beneficiare dei contributi previsti dalle ordinanze;

richiamata la disponibilità degli Istituti di Credito a proporre le migliori modalità per favorire l'accesso al credito di cittadini ed imprese colpiti;

l'Assessorato alle "Attività produttive, piano energetico, economia verde, autorizzazione unica integrata" della Regione Emilia-Romagna, i Sindaci dei Comuni e gli Istituti di Credito firmatari del presente atto convengono quanto segue.

Al fine di favorire i cittadini, beneficiari di contributi ai sensi delle ordinanze del Commissario delegato 2 del 5 giugno 2014 e 8 del 24 luglio 2014, che non fossero in grado di anticipare le somme necessarie alla liquidazione dei documenti di spesa prima dell'erogazione del contributo,

gli Istituti di Credito si dichiarano disponibili, previa valutazione del merito creditizio del richiedente che resta di loro esclusiva competenza, a predisporre idonee linee di credito tali da consentire l'anticipazione delle somme a copertura delle spese relative ai danni subiti così come autorizzate dai rispettivi comuni ed in attesa dell'erogazione del contributo concesso da parte dei medesimi comuni

I Comuni, oltre alle procedure previste dalle ordinanze richiamate, si dichiarano disponibili:

1. ad accettare il "mandato irrevocabile per l'incasso" a favore delle banche dei cittadini che intendono usufruire delle anticipazioni bancarie, loro inviati dalle banche finanziatrici;
2. ad autorizzare con apposito visto le fatture o i documenti di spesa ammessi al finanziamento da inoltrarsi alle banche finanziatrici affinché predispongano gli opportuni pagamenti;
3. a garantire la piena collaborazione con ABI e gli Istituti di Credito sottoscrittori al fine di fornire regolarmente ogni chiarimento utile al buon funzionamento delle procedure in questione.

Modalità e iter dell'anticipazione

- Il Comune emette l'ordinanza di ammissione al contributo e la trasmette al beneficiario;

- il beneficiario si presenta alla banca per chiedere l'anticipo di entità non superiore all'ammontare del contributo e trasmette l'ordinanza rilasciata dal Comune;
- qualora venga deliberato l'affidamento, la Banca farà sottoscrivere al beneficiario il mandato irrevocabile per l'incasso che trasmetterà al Comune, il quale s'impegna ad accettarlo. Su detto documento sarà riportato il codice IBAN da utilizzare dal Comune allorché disporrà il bonifico a saldo del contributo concesso;
- non appena il beneficiario sarà in possesso delle fatture (o idonea documentazione di spesa) le trasmetterà al Comune che ne attesterà l'ammissibilità;
- il beneficiario trasmetterà le fatture vistate alla banca che provvederà ad effettuare i relativi pagamenti, previo ricevimento del "mandato irrevocabile all'incasso" accettato dal Comune;
- il beneficiario trasmetterà al Comune le fatture, ricevute fiscali o altri documenti con le diciture "pagato" e "data" come previsto dall'articolo 10 punto 2 comma 3 dell'allegato all'ordinanza n. 8 del 24 luglio 2014;
- il Comune provvederà all'erogazione del contributo esclusivamente nel rispetto delle modalità previste dal "mandato irrevocabile all'incasso" firmato dal beneficiari ed accettato dal Comune;
- al giungere del contributo la banca provvederà ad estinguere l'anticipazione concessa. Gli interessi, ed eventuali spese e commissioni, saranno dovuti dal beneficiario con periodicità trimestrale.